



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro-Urbino)
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Art.65 Legge n.448 del 23.12.1998

VISTO l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
VISTO l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;
VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – pubblicato nella G.U. n. 36 del 12.02.2021, con il quale è stata confermata per l'anno 2021 la misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001;
VISTA la circolare INPS 24 febbraio 2021 n.36;

SI RENDE NOTO

– la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2021 entro il 31 gennaio 2022;

– sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, nonché cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i titolari dello status di rifugiati politici.

– con legge n.97/2013 art.13 si è esteso il diritto al beneficio in oggetto ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

– l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 145,14 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

– il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;

– il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del DPCM n.159 del 05/12/2013, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

La domanda di concessione dell'assegno dovrà essere compilata su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune o scaricabile all'indirizzo internet: www.comune.fossombrone.ps.it - servizi sociali- modulistica - e consegnata all'ufficio protocollo comunale o trasmessa via pec al seguente indirizzo: comune.fossombrone@emarche.it, oppure via mail: comune.fossombrone@provincia.ps.it

– il valore dell'indicatore ISEE, per le domande relative all'anno 2021, è stato determinato in € 8.788,99.

**TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA L'ESCLUSIONE.
OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA'.**

Documentazione da allegare:

- **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
- **Per i cittadini comunitari:** attestazione di soggiorno;
- **Per i cittadini extracomunitari:** fotocopia permesso di soggiorno per lungo periodo/carta di soggiorno;
- **Per i cittadini dei paesi Tunisia Marocco, Algeria e Turchia,** in base agli Accordi Euro Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di soggiorno;
- **Copia della sentenza di separazione** in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge.
- **Copia IBAN**

Note:

L'INPS eroga gli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere l'integrazione della documentazione mancante ai fini dell'erogazione del contributo.

Il/La richiedente sarà invitato/a a presentare tale documentazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata. Trascorsi i 10 giorni, la notifica si considera eseguita ai sensi della Legge n. 890/1982 e l'ufficio scrivente procederà alla definizione della sua posizione rispetto alla richiesta del contributo.

Il/La dichiarante è tenuto/a a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del proprio indirizzo. Il Comune di Fossombrone si ritiene esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il diritto all'assegno cessa nei seguenti casi:

- Se viene meno la presenza di uno dei tre minori della famiglia del richiedente;
- Se viene meno la residenza nel Comune di Fossombrone del richiedente e di almeno uno dei tre figli minori;
- Al compimento della maggiore età dei figli (in tal caso la domanda deve essere presentata entro il giorno precedente al compimento del diciottesimo anno).

Fossombrone, 01.03.2021

Il Responsabile del Settore IV
f.to Elisa Paradisi